CAMERA DEI DEPUTATI N. **1676**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TRIA**)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**BUSSETTI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

Presentato il 13 marzo 2019

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento.

Il presente Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione ha l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e l'Australia in ambiti che possono rivestire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

L'Australia è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità in ambito scientifico-tecnologico e dell'innovazione, con la quale è possibile apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Scopo principale dell'Accordo è, dunque, di consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione e la ricerca pub-

blica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché di migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

In tale contesto, seppure la collaborazione in materia sia già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Australia firmato nel 1975, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione, nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.

b) Contenuto dell'Accordo.

L'articolo I illustra e spiega i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo II stabilisce:

1) che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica;

2) che le Parti, in conformità con le loro leggi e i loro regolamenti, promuoveranno la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio;

3) che, nell'ambito dell'Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione, intendendosi per tali, sulla base della definizione dell'articolo I, qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa, stabilita nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo.

L'articolo III stabilisce che, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggeranno e favoriranno i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.

L'articolo IV stabilisce che le forme di attività di cooperazione scientifica e tecnologica previste dall'Accordo potranno consistere in: incontri di esperti; discussione e scambio di informazioni in campo scientifico e tecnologico, di carattere generale o specifico, allo scopo di individuare progetti e programmi da sviluppare; scambi di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti d'impresa ed esperti tecnici che partecipano alle previste attività di cooperazione; organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e *workshop* su argomenti di mutuo interesse; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.

L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.

L'articolo VI stabilisce che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo.

L'articolo VII stabilisce che le Parti convengono che è di esclusiva responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo prendere tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenze di esperti e professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protette e per garantire un'adeguata protezione legale e fisica anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate.

Le Parti si adopereranno per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo, salva diversa decisione congiunta.

Inoltre, l'articolo chiarisce che l'Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi accordi regionali di cui una o entrambe le Parti siano contraenti, tra cui, in particolare per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione europea.

Nessuna disposizione dell'Accordo dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti, esistenti alla data della sua firma o conclusi da allora in poi.

La cessazione o la scadenza dell'Accordo, infine, non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi accordo di attuazione concluso prima che una di esse intervenga.

L'articolo VIII stabilisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte, ovverosia qualsiasi università, centro di ricerca, altre istituzioni, società e imprese residenti nel territorio di una delle Parti e che abbia preso parte ad una attività di cooperazione regolata da questo Accordo.

L'articolo IX stabilisce che ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi previsti nell'ambito del presente Accordo, unitamente al suo equipaggiamento e materiale a seguito.

L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, tra cui lo scambio di informazioni e la revisione di attività di cooperazione. Le Parti potranno stabilire l'istituzione di un Comitato congiunto, tramite scambio di lettere. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.

L'articolo XI stabilisce che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo saranno risolte amichevolmente, attraverso la consultazione e la negoziazione tra le Parti, per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo XII stabilisce la modalità di entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avverrà al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica all'altra Parte, che le procedure interne di ratifica sono state completate.

L'articolo XIII stabilisce che le Parti possono modificare l'Accordo mediante consenso scritto, che assumerà efficacia secondo la procedura esplicata al precedente articolo XII.

L'articolo XIV stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi fine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, e che l'Accordo avrà termine sei mesi dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che i programmi e progetti intrapresi secondo l'Accordo, non ancora completati al momento del termine dello stesso, dovranno essere gestiti attraverso una decisione congiunta delle Parti e che tale decisione potrà essere modificata dalla volontà comune delle organizzazioni direttamente coinvolte.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. III

L'articolo 3 dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non contiene prescrizioni, ma solo una possibilità di incoraggiamento e facilitazione relativamente allo sviluppo di contatti comuni. La stessa possibilità è prevista in merito alla cooperazione tra organizzazioni cooperanti dei rispettivi Paesi e alla conclusione di accordi di attuazione e, quindi, meramente esecutivi: tali attività verranno svolte tramite i canali diplomatici o con l'ausilio dei mezzi di comunicazione, quali messaggi di posta elettronica e contatti telefonici, senza un maggior aggravio per le finanze pubbliche.

ART. IV, punti i), iii), iv) e v)

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di durata massima di 10 giorni a 10 docenti e ricercatori australiani, con oneri forfetariamente quantificati nella misura massima di euro 1.200 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	euro 12.000
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, nel campo della ricerca di base	MIUR	euro 100.000
Concessione di contributi volti a sostenere progetti di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse. Il MAECI prevede di finanziare 7 progetti di « grande rilevanza », tra enti di ricerca di entrambe le Parti	MAECI	euro 200.000

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di lunga durata (durata massima di 30 giorni, onere massimo di euro 1.300 ciascuno) a docenti e ricercatori australiani (*) (***)	MAECI	euro 13.000
L'Italia può inviare in Australia 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti di andata e ritorno Italia/ Australia per euro 1.800 ciascuno(*)	MAECI	euro 36.000
Contributi per organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e *workshop* su temi di comune interesse	MAECI	euro 100.000
TOTALE	MAECI	euro 361.000
	MIUR	euro 100.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfetaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfetaria in euro 1.300 al mese, in conformità alla prassi seguita in materia.

Art. IV, punto ii)

In merito allo scambio di informazioni, il punto ii) dell'articolo IV trova attuazione nella previsione del successivo articolo VII, paragrafo 2, come dichiarato nella disposizione stessa, cui, pertanto, si rinvia.

Art. V

Eventuali inviti effettuati da organizzazioni cooperanti ai sensi dell'articolo V dell'Accordo saranno a carico delle stesse organizzazioni o degli invitati.

Al momento, non si dispone di elementi tali da poter operare una quantificazione relativamente all'eventualità che tali organismi possano prendere parte o meno ad iniziative o progetti derivanti dall'Accordo o effettuare inviti a tal fine. Eventualmente, i relativi oneri verranno sostenuti solo allorché vi saranno fondi disponibili a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti degli enti interessati.

ART. VI

L'articolo VI stabilisce che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo: quindi, al di fuori di quanto esposto nella presente relazione, altre eventuali attività verranno poste in essere e autorizzate tramite apposito provvedimento legislativo.

ART. VII

L'articolo VII non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il primo paragrafo chiarisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte, ossia qualsiasi università, centro di ricerca, altre istituzioni, società e imprese residenti nel territorio di una delle Parti e che abbiano preso parte ad un'attività di cooperazione regolata da questo Accordo. Al momento, non si dispone di elementi che consentano una quantificazione dell'onere derivante da questa disposizione, non sussistendo elementi che facciano presumere la partecipazione di tali organismi ad iniziative o progetti derivanti dall'Accordo. Eventualmente, i relativi oneri verranno sostenuti solo ove vi siano fondi disponibili a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti degli organismi interessati.

Il secondo paragrafo, invece, in relazione alla diffusione di informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, prevede a carico delle Parti del presente Accordo una mera attività di facilitazione, con l'impegno a non ostacolare o contrastare gli scambi stessi.

In ogni caso, qualora dalla previsione dovessero derivare attività a carico delle amministrazioni statali coinvolte, si precisa che trattasi di attività che rientrano nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente e che verranno attuate in forme telematiche o attraverso i canali diplomatici.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. X

L'articolo prevede la possibilità che le Parti si incontrino per discutere di questioni comuni relativamente alle materie e alle attività di cui all'Accordo. A tal fine, è prevista l'eventualità dell'istituzione di un Comitato congiunto. Ipotizzando, come da prassi in materia e come avviene per accordi analoghi, che lo stesso si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Australia, e che la prima riunione si tenga nel 2020 in Australia, si riportano i relativi oneri nella seguente tabella.

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2020, che comporti l'invio in missione in Australia di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: viaggio (euro 1.800 x 3 biglietti di andata e ritorno Roma/Canberra): euro 5.400	MIUR	euro 2.400
pernottamento (euro 120 x 3 giorni x 3 persone): euro 1.080 vitto (euro 60 x 4 giorni x 3 persone): euro 720 Totale: euro 7.200	MAECI	euro 4.800

L'articolo prevede anche la possibilità che il Comitato congiunto decida di sostenere attività di cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito dell'Accordo, nei limiti dei fondi disponibili. Pertanto, a parte i fondi stanziati per progetti di ricerca come indicato nella tabella relativa agli oneri derivanti dall'articolo IV dell'Accordo, eventuali ulteriori decisioni in tal senso potranno essere prese solo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente (capitoli 2620 e 2760 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e capitolo 1704 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risultano idonei ad essere utilizzati per attività di cooperazione scientifica e tecnologica quali quelle rientranti nell'Accordo in esame).

ARTT. XI e XIII

La risoluzione di eventuali controversie (articolo XI) non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito del Comitato congiunto di cui all'articolo 10 dell'Accordo o delle relazioni diplomatiche, fermo restando che, qualora emergessero ulteriori oneri, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Dall'articolo XIII non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne le eventuali future modifiche dell'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo *ad hoc*.

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO DISTINTI PER ARTICOLO

ANNO	2019*	dal 2020**	dal 2021
Art. III	–	–	–
Art. IV	461.000	461.000	461.000
Art. V	–	–	–
Art. VI	–	–	–
Art. X	–	7.200	–
TOTALE	461.000	468.200	461.000

* a partire dal 2019, ad anni alterni.

** a partire dal 2020, ad anni alterni.

L'onere complessivamente discendente dagli articoli IV e X dell'Accordo è pertanto pari a euro 461.000 a decorrere dal 2019 ad anni alterni e a euro 468.200 a decorrere dal 2020 ad anni alterni.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

RIEPILOGO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO E SUDDIVISIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	361.000	365.800	361.000
MIUR	100.000	102.400	100.000
TOTALE	461.000	468.200	461.000

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali intercorse tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia. L'Accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Australia nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione offrendo, al contempo, criteri e linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commercializzazione dei risultati ottenuti da tali progetti. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei Paesi dell'Oceania, in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La cornice principale entro cui si sviluppano le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Australia in ambito scientifico-tecnologico è l'Accordo di cooperazione culturale firmato nel 1975, che promuove lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi in campo sociale, culturale, artistico e scientifico. Il 19 aprile 2013, i Governi dei due Paesi hanno sottoscritto a Roma un *Memorandum* d'intesa per la cooperazione nella ricerca scientifica e tecnologica.

L'Accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

articolo 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

articolo 11 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra gli Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'Accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Ai sensi dell'articolo X dell'Accordo, tramite scambio di lettere, verrà istituito un Comitato congiunto, che si riunirà in orari concordati tra le Parti alternativamente nei due Paesi, con il compito di discutere questioni comuni. Tramite lo stesso, verranno verificati anche gli sviluppi della cooperazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del presente disegno di legge di ratifica sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma, - 8 GEN. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli IV e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019 e a euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia (di seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed essendo consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

FACENDO RIFERIMENTO al Memorandum d'Intesa per la Cooperazione nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19 aprile 2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti Climatici, Scienza, Ricerca e Istruzione Terziaria del governo d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e la facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della scienza e della tecnologia;

DESIDEROSI di compiere ulteriori sforzi per rafforzare le rispettive ricerche scientifiche nazionali, capacità tecnologiche, infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private;

RICONOSCENDO la cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

NELL'INTENTO di rafforzare la loro cooperazione economica attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata;
DESIDEROSI di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi; e

AFFERMANDO il loroimpegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ai fini del presente accordo:

1. Per "Documenti di Background" s'intende Materiale sviluppato al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio del medesimo, che viene messo a disposizione da una delle Organizzazioni Cooperanti per l'utilizzo in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. "Informazioni Riservate" ha lo stesso significato di "Informazioni non Rilasciate" nell'Articolo 39.2 della Sezione 7, Parte II dell'*Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti Di Proprietà Intellettuale*, contenuti nell'allegato 1C *dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio*, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

3. Per "Organizzazione Cooperante" s'intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione o attività o impresa stabilita nel territorio di una Parte che partecipa in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

4. Per "Attività di Cooperazione" s'intende ogni attività svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni Cooperanti previsti dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione.

5. Per "Documenti di Riferimento" s'intende Materiale creato in, o come risultato diretto di, un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

6. Per "Accordo di Attuazione" s'intende un documento scritto che evidenzia le modalità di attuazione o il funzionamento di un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

7. Per "Proprietà intellettuale" si intenderà l'argomento contenuto nell'articolo 2 della *Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale*, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

8. "Comitato Congiunto" si riferisce a un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle Parti istituito ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo, in grado di riunirsi ove necessario, alternativamente in Italia e in Australia, o tramite comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti.

9. "Materiali" comprende le informazioni, le ricerche o altro materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o originati in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO II

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.

2. In conformità alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco.

3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.

ARTICOLO III

1. Ove richiesto, e al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono incoraggiare e facilitare, ove opportuno, lo sviluppo di contatti comuni e la cooperazione tra le Organizzazioni Cooperanti dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di Attuazione tra di loro per lo svolgimento delle Attività di Cooperazione.

ARTICOLO IV

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo può includere, ma non è limitata a, i seguenti:

(I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori;

(ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;

(iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attività di Cooperazione, nonché le altre attività previste dal presente Accordo;

(iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e

(v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.

ARTICOLO V

Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attività di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO VI

1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti delle Parti e soggetti alla disponibilità di fondi.

2. I costi per le Attività di Cooperazione previste dal presente Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.

ARTICOLO VII

1. Le Parti convengono che è di esclusiva responsabilità delle Organizzazioni Cooperanti che intraprendono un'Attività di Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di esperti professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protetti, e per garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti di Background e per i Documenti di Riferimento, compresi i relativi diritti di Proprietà Intellettuale e le Informazioni Riservate.

2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, derivanti dalle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo, salvo diversa decisione raggiunta congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative secondo gli Accordi di Attuazione stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformità con gli usuali regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative.

3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una o entrambe le Parti

aderiscono, inclusi, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

4. Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata in modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le Parti, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente.

5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non inficerà i diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo di Attuazione concluso prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprietà Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilità, e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.

ARTICOLO IX

1. Ciascuna Parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. Ciascuna parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO X

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio:

(I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attività di scienza, ricerca e innovazione;
(II) la revisione e discussione di Attività di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e

(III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunirà in orari concordati tra le Parti.

3. Il Comitato Congiunto potrà decidere di sostenere Attività di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.

ARTICOLO XI

Qualsiasi controversia tra le parti riguardanti l'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso la consultazione o negoziazione tra le Parti.

ARTICOLO XII

Ciascuna Parte notificherà l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di quest'ultima notifica.

ARTICOLO XIII

Questo accordo può essere modificato su comune accordo scritto dalle Parti. Tali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'Articolo XII.

ARTICOLO XIV

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici, comunicando la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica, o in qualsiasi altra data successiva, come previsto nella notifica.

2. Le Attività di Cooperazione iniziate, previste dal presente Accordo, ma non completate alla data della notifica dovranno essere gestite con decisioni di

comune accordo delle Parti e potranno essere modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

FATTO a Canberra il 22 maggio 2017 in duplice copia nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per Francesco Zazo

Sua Eccellenza Signor Pier Francesco Zazo
Ambasciatore Straodinario e Plenipotenziario

PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA

Onorevole Senatore Arthur Sinodinos AO
Ministro per l'Industria, l'Innovasione e la Scienza

PAGINA BIANCA

18PDL0056620